



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## Documento per la consultazione

### **Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di "Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali"**

Il documento illustra uno schema del regolamento che la Banca d'Italia intende adottare in materia di procedimenti per l'emanazione di atti di natura normativa o di contenuto generale, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, in attuazione dell'articolo 23 della L. n. 262/2005 (tutela del risparmio).

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento, a:  
Banca d'Italia, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Normativa prudenziale, via Milano 53 – 00184 ROMA, oppure all'indirizzo di posta elettronica [npv.normativa\\_prudenziale@bancaditalia.it](mailto:npv.normativa_prudenziale@bancaditalia.it)

Ottobre 2009

## 1. L'art. 23 della legge sul risparmio

La legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, di seguito anche “legge sul risparmio”) all'articolo 23 reca i principi cui devono conformarsi i procedimenti diretti alla produzione di atti normativi delle autorità di vigilanza.

### Art. 23

*(Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali)*

1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.
3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.
4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

Nel dettare i principi della materia, la norma primaria lascia all'autonomia delle singole Autorità la disciplina, mediante propri regolamenti, delle modalità organizzative e procedurali di attuazione.

Le autorità destinatarie della disposizione sono individuate in quelle responsabili per la regolamentazione dei settori bancario e finanziario, mobiliare, assicurativo, previdenziale. I principi fondamentali cui dette Autorità devono conformarsi sono: la trasparente motivazione delle scelte regolamentari; l'illustrazione delle conseguenze delle scelte normative sulla regolamentazione, sugli operatori e sui risparmiatori; la proporzionalità, intesa come “*criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari*”; la consultazione dei destinatari delle norme e degli organismi rappresentativi dei consumatori; la revisione periodica delle normative emanate, per adeguarle all'evoluzione del mercato e degli interessi protetti.

La stessa norma dispone che le Autorità emanino regolamenti per disciplinare l'applicazione di detti principi e per indicare “*i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi*”.

## **2. Contenuti del regolamento di attuazione**

### *2.1. Linee generali*

Con il regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge sul risparmio vengono anzitutto disciplinate le modalità procedurali che la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, segue nella definizione delle scelte e nell'elaborazione degli atti aventi carattere normativo o generale. Sul piano organizzativo, è stata recentemente istituita, nell'ambito di una più ampia riorganizzazione dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria, una unità specialistica dedicata all'analisi d'impatto delle opzioni regolamentari sull'attività degli operatori e delle imprese e sugli utenti dei servizi bancari e finanziari.

In dettaglio, il regolamento disciplina i diversi profili del procedimento normativo enucleati dalla norma di legge: la motivazione degli atti; la consultazione dei soggetti interessati; l'analisi di impatto; la revisione della regolamentazione. La disciplina di tutti questi aspetti si ispira al principio della proporzionalità, inteso in un duplice senso:

- a) nei contenuti degli atti normativi, che nel perseguimento delle finalità di vigilanza devono, per quanto possibile, tendere al contenimento dei costi a carico dei destinatari: a tal fine è introdotto in particolare lo strumento dell'analisi d'impatto, con specifico riferimento all'analisi costi-benefici;
- b) nel processo di formazione della regolamentazione, il cui livello di approfondimento in tutte le fasi – dall'analisi d'impatto alla consultazione fino alla successiva revisione periodica – è improntato a criteri di economicità ed efficienza, in funzione della rilevanza dei rischi per le finalità di vigilanza.

In tale prospettiva, i principi contenuti nell'art. 23 della legge sul risparmio, nel disciplinare i procedimenti di formazione delle scelte regolamentari delle Autorità, non pregiudicano e anzi agevolano il concreto perseguimento delle finalità rimesse dall'ordinamento alla loro cura (cfr. in particolare art. 5 TUB e art. 5 TUF). In particolare il criterio del *minor sacrificio degli interessi dei destinatari*, lungi dal comportare subordinazione delle finalità di vigilanza rispetto a tali interessi, costituisce piuttosto – come del resto espressamente chiarito dalla norma di legge – una esplicitazione del più generale principio di proporzionalità, inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine.

I contenuti del regolamento non si limitano all'attuazione dell'articolo 23 nell'ambito dei procedimenti normativi di vigilanza.

Operando una scelta che supera l'ambito di applicazione della norma di legge, la Banca d'Italia dichiara nel regolamento la propria volontà di ispirare ai medesimi principi di trasparenza e consultazione anche altre attività connesse con le funzioni di vigilanza, segnatamente le attività di cooperazione e collaborazione svolte al fine di concorrere alla definizione di scelte di *policy* e regolamentari nelle diverse sedi, nazionali e internazionali, in cui la Banca fornisce il proprio contributo in ragione dei compiti istituzionali di vigilanza bancaria e finanziaria.

Inoltre, per l'attuazione dei principi enunciati dall'art. 23 della legge sul risparmio, la Banca d'Italia introduce nel regolamento strumenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma di legge. Tra questi, in particolare, la programmazione annuale delle attività di produzione normativa, effettuata in modo trasparente e previa consultazione pubblica, anche avvalendosi di prassi innovative quali la diffusione di studi, ricerche, *policy papers* con i quali la Banca sollecita commenti e proposte da parte dell'industria, dei risparmiatori e degli altri soggetti interessati. Viene anche prevista la possibilità di istituire *panel* consultivi, rappresentativi dell'industria e dei consumatori, di cui la Banca potrà avvalersi in tutte le fasi del processo, ad esempio nelle fasi di pre-consultazione anteriori all'avvio del procedimento normativo, nelle consultazioni formali e nelle analisi d'impatto sulle opzioni regolamentari, nelle altre attività di cooperazione internazionale e collaborazione istituzionale svolte in ragione delle funzioni di vigilanza.

Trattandosi di scelte non obbligate in base all'art. 23 della legge sul risparmio, l'estensione dei principi oltre l'ambito di applicazione definito dalla legge e l'utilizzo di strumenti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla stessa sono rimessi alla discrezionalità della Banca d'Italia, guidata dai criteri di proporzionalità, efficacia ed efficienza nel perseguimento delle finalità di vigilanza.

## 2.2. *Commento agli articoli*

L'*articolo 1* definisce l'**ambito di applicazione** del regolamento, che in conformità alla legge viene individuato negli atti aventi carattere normativo o generale adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria. Il regolamento trova applicazione, oltre che ai fini dell'adozione di detti provvedimenti, anche in caso di loro successive modificazioni.

Esulano quindi dall'ambito di applicazione: gli atti normativi e generali adottati nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di vigilanza; gli atti di organizzazione interna dell'Istituto e quelli non aventi rilevanza esterna; gli atti aventi contenuto soltanto interpretativo e applicativo di norme vigenti (es. lettere circolari); i pareri formulati dalla Banca d'Italia nell'ambito di procedimenti

normativi di competenza di altre Autorità; i provvedimenti che disciplinano i procedimenti amministrativi della Banca d'Italia ai sensi della legge n. 241/1990.

Sono parimenti sottratti all'ambito di applicazione del regolamento gli atti normativi che devono essere adottati d'intesa, di concerto o congiuntamente con altre Autorità, in quanto in tali casi si rende necessario coordinare procedimenti normativi facenti capo a più d'una Autorità. Tali ipotesi sono invece disciplinate dall'art. 9 del regolamento, al cui commento si rinvia.

L'art. 23 della legge sul risparmio non menziona, tra le autorità soggette all'ambito di applicazione, il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio; le deliberazioni del Comitato, assunte su proposta della Banca d'Italia, recano peraltro i criteri di indirizzo della normativa di vigilanza. In considerazione di ciò, alle proposte di deliberazione del Comitato verrebbero estese le previsioni del regolamento in tema di programmazione, consultazione, casi di deroga, analisi d'impatto; queste ultime, peraltro, sono applicabili nella misura in cui le opzioni regolamentari individuate nella proposta di delibera risultino sufficientemente dettagliate; resta fermo che le analisi d'impatto saranno effettuate comunque sulle scelte contenute nelle disposizioni attuative di competenza della Banca d'Italia.

Infine, con norma che travalica l'ambito dell'articolo 23 della legge sul risparmio, si enuncia che la Banca d'Italia impronta ai principi del regolamento (in particolare: proporzionalità, trasparenza, consultazione) anche la propria attività di cooperazione e collaborazione, svolta in ambito nazionale e internazionale, non direttamente connessa alla produzione dei propri atti normativi ma comunque connessa alle funzioni di vigilanza. Si tratta, in particolare, delle attività finalizzate a concorrere alla definizione di scelte di *policy* e regolamentari degli organismi internazionali a cui la Banca partecipa o di altre istituzioni e autorità nei cui confronti presta collaborazione in ragione delle proprie competenze di vigilanza. Va da sé che tale scelta, operata volontariamente, non determina alcuna estensione degli effetti dell'art. 23 della legge sul risparmio, il cui ambito di applicazione rimane circoscritto agli atti normativi di diretta competenza delle Autorità.

L'*articolo 2* disciplina la fase preliminare della **programmazione**, volta a pianificare i lavori normativi da effettuare nell'arco dei successivi 12 mesi, individuando anche il relativo grado di priorità. La programmazione risponde principalmente a un'esigenza di trasparenza e all'obiettivo di ricevere dai soggetti interessati (industria, associazioni di categoria, etc.) stimoli e sollecitazioni utili per individuare i temi su cui concentrare l'analisi. A tali fini è previsto che il documento di programmazione venga sottoposto a consultazione e quindi, entro il dicembre di ciascun anno, pubblicato in versione definitiva.

Nella fase di programmazione si tiene conto: delle esigenze di produzione normativa derivanti da fonti normative sovraordinate (ad esempio, produzione normativa comunitaria, *standard* definiti da organismi internazionali

quale il Comitato di Basilea); dei risultati delle analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari e dei rischi che tali fallimenti comportano per gli obiettivi di vigilanza (*market failure and regulatory failure analyses*); delle risultanze emerse da studi e ricerche ovvero dalla pubblicazione di appositi *papers* di discussione, mediante i quali la Banca d'Italia sollecita posizioni e proposte dell'industria, dei consumatori e del pubblico in generale.

Il documento di programmazione non assume, comunque, il significato di un adempimento necessario per l'emanazione di un atto normativo; allo stesso modo, la prevista possibilità di una successiva integrazione del programma per l'emergere di nuove esigenze normative non toglie che possano essere adottati atti non inclusi nella programmazione, nel rispetto delle altre previsioni del regolamento.

Le **analisi d'impatto, ivi incluse le valutazioni costi-benefici**, sono disciplinate nell'*articolo 3*, dove si prevede che per ciascun atto normativo da adottare siano definite e sviluppate le possibili opzioni di *policy* e i connessi interventi regolamentari. Per ciascuna delle diverse opzioni dovranno essere identificati e, per quanto possibile, misurati gli effetti probabili in termini di costi e benefici sulle diverse categorie di soggetti interessati (intermediari vigilati, utenti dei servizi finanziari, autorità di vigilanza), al fine di individuare le soluzioni più efficienti alla luce di una valutazione comparativa dei rispettivi benefici netti (*impact and cost-benefit analysis*). Ove appropriato, dovranno essere prese in considerazione anche l'opzione di non effettuare nuovi interventi normativi (*do nothing option*) e la possibilità che una soluzione possa maturare autonomamente per effetto delle dinamiche di mercato o in via di autoregolamentazione (*market solutions*).

In applicazione del principio di proporzionalità, si prevede che l'analisi costi-benefici possa essere omessa quando si tratti di recepire, con poco o nessun margine di discrezionalità, normative di fonte sovraordinata (es. regolamenti e direttive comunitarie) ovvero quando dovesse emergere, nella fase di programmazione, che una nuova regolamentazione non comporterebbe apprezzabili costi incrementali.

La Banca d'Italia renderà pubblici, in successivi documenti, i criteri e le metodologie applicati nelle analisi d'impatto.

L'*articolo 4* disciplina la **fase di consultazione**, da svolgere su documenti nei quali si dia conto del processo di selezione delle tematiche e di individuazione delle opzioni regolamentari, ivi inclusi i risultati della valutazione d'impatto fino a quel momento condotta. Il documento viene pubblicato sul sito *internet* della Banca d'Italia e reso noto (ad es. mediante servizi di *newsletter*) agli organismi di categoria degli operatori e a quelli rappresentativi dei consumatori e

degli utenti, questi ultimi individuati in base alla specifica disciplina a protezione dei consumatori. Il termine per elaborare e comunicare una posizione verrebbe fissato, di norma, in non meno di 60 giorni. Alla consultazione pubblica possono aggiungersi, ove sia utile, altre forme di confronto con l'industria finanziaria, con i consumatori, con le imprese.

In previsione di procedure su normative di rilevante impatto e complessità, viene espressamente previsto che la consultazione possa essere ripetuta più d'una volta. Termini abbreviati e modalità di consultazione diverse da quelle sopra indicate possono essere adottati per specifiche e motivate esigenze.

All'*articolo 5* si prevede, in aderenza alle migliori prassi internazionali, che nei propri procedimenti normativi la Banca d'Italia possa avvalersi del contributo di uno o più **panel rappresentativi dell'industria e dei consumatori**, istituiti e disciplinati dalla stessa Banca d'Italia e operanti in raccordo con la Vigilanza. Dall'utilizzo dei *panel* consultivi la regolamentazione può trarre benefici in termini di *expertise* e di completezza degli elementi di conoscenza e valutazione utili per individuare e analizzare questioni regolamentari, fissare l'agenda dei temi normativi e le relative priorità, effettuare consultazioni e analisi d'impatto. Come mostra l'esperienza delle istituzioni in cui sono utilizzati da tempo, il contributo dei *panel* è utile specialmente in una fase anticipata del processo di produzione normativa, per lo sviluppo di ipotesi regolamentari prima dell'avvio di una consultazione pubblica. I *panel* consultivi, infine, potrebbero supportare la Banca d'Italia in altre attività di cooperazione internazionale e collaborazione istituzionale connesse alla definizione di *policy* e normative di vigilanza.

L'*articolo 6* disciplina i profili della **motivazione e pubblicazione** degli atti a conclusione del processo normativo. Viene a tal fine predisposta, ad accompagnamento del provvedimento finale, una relazione che illustra i risultati delle analisi svolte, fornisce un resoconto delle consultazioni effettuate ed espone la motivazione delle scelte adottate. Il documento viene pubblicato sul sito *internet* della Banca d'Italia, come anche i commenti ricevuti (salve le esigenze di riservatezza eventualmente rappresentate dagli intervenuti).

L'*articolo 7* dà attuazione alle previsioni dell'art. 23 della legge sul risparmio in tema di **revisione periodica** della normativa, precisando che la revisione comporta una valutazione dell'adeguatezza dell'atto a conseguire le finalità di vigilanza. Dei risultati della revisione si tiene conto anche nell'attività di programmazione dei lavori normativi (di cui all'art. 3 del regolamento). Si dispone, inoltre, che per regolamentazioni di maggiore rilevanza e di cui sia incerto l'impatto, le analisi costi-benefici possono essere ripetute *ex post* al fine di

valutare gli effettivi impatti e benefici della regolamentazione adottata, onde procedere, se del caso, alle opportune revisioni della normativa stessa.


L'*articolo 8* contempla limitati **casi di deroga** all'applicazione dei principi recati dall'art. 23 della legge sul risparmio, in conformità dei criteri dettati dall'ultimo comma della disposizione di legge. Come casi tipici si indicano: eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato che impongano la tempestiva adozione di misure normative; il caso in cui la preventiva conoscenza del provvedimento da adottare possa comprometterne l'efficacia; l'ipotesi in cui un termine stabilito da una fonte sovraordinata (comunitaria o legislativa) per l'adozione della normativa non consenta lo svolgimento di una o più fasi del procedimento. La sussistenza dei casi di deroga sarebbe espressamente indicata nel provvedimento adottato.

L'*articolo 9* disciplina l'adozione dei **provvedimenti adottati d'intesa, di concerto o congiuntamente con altra Autorità** (ipotesi della specie sono contemplate, ad esempio, dal TUF per provvedimenti normativi di competenza della Banca d'Italia e della CONSOB). Per tali ipotesi l'attuazione dei principi di legge viene demandata a protocolli d'intesa da concordare tra le Autorità menzionate dall'art. 23 della legge sul risparmio. Esulano dall'ambito di applicazione della disposizione in commento gli atti adottati dalla Banca d'Italia previo parere di altra Autorità.

La **disposizione finale** (*articolo 10*) ha la funzione di regolare l'efficacia delle previsioni in tema di analisi d'impatto fino al momento in cui saranno definiti e resi pubblici i relativi criteri e metodologie. Resta ferma, invece, l'immediata efficacia delle altre parti del regolamento.



### Le fasi del processo normativo



## Schema del regolamento

**Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.**

### LA BANCA D'ITALIA

VISTO l'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), concernente i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP; visti in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono;
- il comma 2, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello stesso articolo sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità che li adottano tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;
- il comma 3, il quale prevede che le Autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;
- il comma 4, ai sensi del quale le Autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al medesimo articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario);

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Testo unico della finanza);

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante l'attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

RITENUTA l'opportunità di improntare a principi di trasparenza e consultazione, oltre l'ambito obbligatorio di applicazione dell'articolo 23 della legge n. 262 del 2005, anche le attività poste in essere dalla Banca d'Italia al fine di concorrere nella definizione delle scelte di *policy* e regolamentari da parte di autorità, istituzioni e organismi con cui la Banca coopera o collabora nelle sedi nazionali e internazionali;

RITENUTO di avvalersi di strumenti ulteriori e integrativi rispetto a quelli indicati nel richiamato articolo 23, al fine di rafforzare la trasparenza dell'attività di vigilanza e promuovere il confronto con gli operatori, i consumatori e le altre categorie interessate;

CONSIDERATO che l'art. 23 della legge n. 262 del 2005 indica i criteri a cui le autorità di vigilanza devono attenersi per esercitare in modo efficace ed efficiente i propri poteri regolamentari, fermo restando il perseguimento delle rispettive finalità; in tale prospettiva, il criterio del minor sacrificio degli interessi dei destinatari costituisce un'esplicitazione del principio di proporzionalità inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine;

CONSIDERATO che il principio di proporzionalità richiede che le attività svolte nell'ambito dei procedimenti normativi, e in particolare le analisi di impatto e le consultazioni, siano improntate a criteri di economicità ed efficienza in funzione della rilevanza dei rischi per le finalità di vigilanza;

## ADOTTA

il seguente regolamento:

### Art. 1

#### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina l'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale di competenza della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria (nel presente regolamento: «atti normativi»).

2. Gli articoli 2, 4 e 8 si applicano anche alle ipotesi regolamentari contenute nelle proposte di deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, formulate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del

Testo unico bancario. L'articolo 3 si applica se e in quanto le opzioni regolamentari individuate risultino sufficientemente dettagliate.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, il presente regolamento non si applica agli atti normativi adottati d'intesa, di concerto ovvero congiuntamente con altre Autorità.

4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, tra l'altro:

- gli atti normativi o di contenuto generale adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di cui al comma 1;
- i pareri e le altre valutazioni formulati dalla Banca d'Italia in relazione ad atti normativi o di contenuto generale di competenza di altre Autorità;
- gli atti aventi finalità esclusivamente interpretativa o applicativa e non aventi quindi carattere innovativo dell'ordinamento, ivi incluse le lettere circolari;
- gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;
- i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. La Banca d'Italia tiene conto dei principi del presente regolamento, al di fuori degli atti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 23 della legge n. 262 del 2005, nell'attività istituzionale di collaborazione e cooperazione svolta, anche in ambito internazionale, in ragione delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria.

6. L'applicazione del comma 5 e degli articoli 2 e 5, recanti criteri e modalità non previsti dall'articolo 23 della legge n. 262 del 2005, costituisce una facoltà per la Banca d'Italia che potrà avvalersene, secondo il criterio di proporzionalità, ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento delle finalità di vigilanza bancaria e finanziaria.

## Art. 2

### *(Programmazione)*

1. La Banca d'Italia, al fine di rafforzare la trasparenza dell'attività di vigilanza e sollecitare il confronto con i destinatari delle norme e gli altri soggetti interessati, definisce, entro il mese di dicembre di ciascun anno, un programma delle attività volte all'adozione di atti normativi che intende svolgere nei 12 mesi successivi. Nel programma sono individuati l'oggetto degli atti e il grado di priorità delle attività da svolgere.

2. Ai fini della programmazione di cui al comma 1 la Banca d'Italia tiene conto:

- delle fonti normative sovraordinate, anche di rango comunitario, da recepire o attuare con propri atti normativi;
- degli impegni assunti nelle sedi della cooperazione internazionale tra le Autorità di vigilanza bancaria e finanziaria;

- dei risultati delle analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari rilevanti in relazione ai potenziali rischi per le finalità di vigilanza;
  - delle risultanze acquisite nell’ambito di studi e ricerche ovvero a seguito della diffusione di documenti su tematiche di interesse per la regolamentazione di vigilanza e per la cooperazione tra Autorità, a livello sia nazionale sia internazionale;
  - delle proposte pervenute dall’industria bancaria e finanziaria nonché da organismi e associazioni rappresentativi dei consumatori;
  - delle esigenze di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo 7.
3. Il programma, sottoposto per pubblica consultazione nelle forme di cui all’articolo 4, è pubblicato sul sito *internet* della Banca d’Italia entro il termine indicato al comma 1. Esso è modificato o integrato qualora intervengano in corso d’anno nuove esigenze di programmazione.

### Art. 3

#### *(Analisi d’impatto della regolamentazione)*

1. In relazione a ciascun atto normativo, nonché alle proposte di deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio nei casi di cui al comma 2 dell’articolo 1, è condotta l’analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari e sono individuate una o più opzioni regolamentari dirette a realizzare le finalità generali e gli obiettivi specifici della vigilanza. Ove appropriato, sono prese in considerazione l’opzione di non porre in essere nuovi interventi regolamentari e la possibilità di un’autonoma soluzione di mercato o per via di autoregolamentazione.
2. Per ciascuna delle opzioni regolamentari individuate sono valutati i probabili effetti in termini di costi e benefici per i soggetti vigilati e per gli utenti dei servizi bancari e finanziari; è quindi effettuata una valutazione comparativa delle diverse opzioni diretta a individuare quelle più efficienti in relazione alle finalità di vigilanza, avendo riguardo anche all’efficienza del sistema economico e all’economicità e all’efficacia dell’attività di supervisione.
3. Le analisi di cui al presente articolo possono essere omesse:
- nel caso di interventi regolamentari che consistano nel recepimento di normative sovraordinate con ristretti margini di discrezionalità;
  - quando la Banca d’Italia, in esito alla programmazione di cui all’articolo 2, ritenga che l’intervento normativo non comporti apprezzabili costi addizionali per i destinatari delle norme.
4. La Banca d’Italia rende pubblici i criteri generali delle analisi di impatto da condurre ai sensi del presente articolo.

Art. 4  
(*Consultazioni*)

1. Le ipotesi di regolamentazione da adottare mediante atti normativi sono sottoposte per consultazione ai destinatari della normativa, ai consumatori e alle altre categorie eventualmente interessate.
2. La consultazione avviene di norma in forma pubblica, mediante la pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia di un documento nel quale sono illustrate una o più ipotesi di regolamentazione, così come individuate in esito alle analisi di cui all'articolo 3, unitamente ai risultati delle valutazioni d'impatto fino a quel momento condotte. Il documento indica le modalità e i termini di trasmissione dei commenti. Tenuto conto dei destinatari degli atti normativi e degli altri soggetti interessati, della pubblicazione sul sito internet è data notizia alle associazioni di categoria degli intermediari e agli organismi e associazioni rappresentativi dei consumatori di cui agli articoli 136 e 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo.
3. La consultazione di cui al comma 2 può essere integrata, se ritenuto opportuno, da altre forme di confronto con gli intermediari vigilati e con le rispettive associazioni di categoria, nonché con le associazioni rappresentative dei consumatori e delle altre categorie eventualmente interessate.
4. La consultazione pubblica ha durata di norma non inferiore a 60 giorni. In relazione a motivate esigenze espresse nel documento di cui al comma 2, può essere stabilita una durata inferiore e possono essere adottate modalità di consultazione diverse da quelle indicate nei commi precedenti.
5. La procedura di consultazione può essere effettuata più d'una volta prima dell'adozione dell'atto finale.

Art. 5  
(*Panel consultivi*)

1. La Banca d'Italia, per la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, può avvalersi, in ogni fase del procedimento normativo e nelle altre attività di cui al comma 5 dell'articolo 1, di *panel* consultivi rappresentativi degli intermediari e dei consumatori dalla stessa istituiti e disciplinati.

Art. 6  
(*Motivazione e pubblicazione*)

1. Gli atti normativi sono accompagnati da una relazione in cui sono espresse le relative motivazioni, anche alla luce dei commenti ricevuti durante la consultazione di cui all'articolo 4, e sono illustrati i risultati delle analisi condotte ai sensi dell'articolo 3.

2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, gli atti normativi sono altresì pubblicati, unitamente alla relazione di cui al comma 1, sul sito internet della Banca d'Italia.

3. I commenti ricevuti durante la fase di consultazione sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima.

#### Art. 7

##### *(Revisione della normativa)*

1. Gli atti normativi sono sottoposti a revisione almeno ogni tre anni. A tal fine ne viene valutata l'idoneità a conseguire le finalità di vigilanza.

2. Per le regolamentazioni di maggiore rilevanza, per le quali le analisi di cui all'articolo 3 abbiano prodotto esiti caratterizzati da elevato grado di incertezza, può essere condotta la valutazione dei costi effettivamente sostenuti e dei benefici realizzati.

#### Art. 8

##### *(Casi di deroga)*

1. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente regolamento può essere esclusa, in tutto o in parte, in casi di necessità e urgenza o per ragioni di riservatezza, e in particolare allorché:

- eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato impongano la tempestiva adozione di misure normative;
- la conoscenza del provvedimento prima della sua adozione possa compromettere il conseguimento delle sue finalità;
- il termine per l'attuazione stabilito da una fonte normativa superiore non ne consenta l'osservanza.

2. La sussistenza di uno dei casi di deroga di cui al comma 1 è indicata negli atti normativi e nelle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

#### Art. 9

##### *(Atti di concerto con altre Autorità)*

1. Per l'adozione o la proposta di atti normativi per i quali sono previsti l'intesa, il concerto o l'adozione congiunta con una o più delle Autorità indicate nell'articolo 23, comma 1, della legge n. 262 del 2005, si applicano i protocolli

d'intesa stipulati con dette Autorità al fine di disciplinare l'attuazione dei principi di cui al medesimo articolo.

Art. 10

*(Disposizioni finali)*

1. Le previsioni del presente regolamento in materia di analisi d'impatto della regolamentazione hanno effetto dalla pubblicazione dei relativi criteri generali effettuata ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma.
2. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.